

- condannare la convenuta a una penalità per violazione dell'obbligo di comunicare le misure di recepimento, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, pari a EUR 210 078 per ogni giorno a partire dal giorno della pronuncia della sentenza della Corte che ha accertato la violazione degli obblighi, da versare sul conto risorse proprie dell'Unione europea;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 14 febbraio 2014.

⁽¹⁾ GU L 197, pag. 38.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping (Svezia) il 22 ottobre 2015 — E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet

(Causa C-549/15)

(2016/C 007/17)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Linköping

Parti

Ricorrente: E.ON Biofor Sverige AB

Convenuta: Statens energimyndighet

Questioni pregiudiziali

- 1) «Se le nozioni di «equilibrio di massa» e di «miscela», di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare gli scambi di biogas tra Stati membri effettuati attraverso una rete di gas interconnessa.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la citata disposizione della direttiva sia compatibile con l'articolo 34 TFUE, sebbene la sua applicazione possa avere un effetto restrittivo sugli scambi».

⁽¹⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

Ricorso proposto il 30 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-557/15)

(2016/C 007/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica di Malta, adottando un regime derogatorio che consente la cattura da vive di sette specie di fringuelli selvatici [Fringuello (*Fringilla coelebs*), Fanello (*Carduelis cannabina*), Cardellino (*Carduelis carduelis*), Verdone (*Carduelis chloris*), Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*), Verzellino (*Serinus serinus*) e Lucherino (*Carduelis spinus*)], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 5, lettera a), dell'articolo 5, lettera e), e dell'articolo 8, paragrafo 1, congiuntamente all'Allegato IV, punto a), letto in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Malta ha introdotto un regime derogatorio per l'autorizzazione della cattura di sette specie di fringuelli selvatici nel 2014, sulla base di cui essa ha autorizzato le stagioni di cattura nel 2014 e nel 2015.

La Direttiva 2009/147/CE obbliga gli Stati membri a vietare la cattura e la detenzione di uccelli selvatici non compresi nell'allegato II, come i fringuelli di cui trattasi, e qualsiasi cattura di uccelli selvatici mediante mezzi non selettivi, come trappole e reti. Qualsiasi deroga a tali divieti è soggetta a rigide condizioni stabilite all'articolo 9 della Direttiva.

La Commissione considera che il regime derogatorio di Malta, che consente la cattura di sette specie di fringuelli, non è conforme agli articoli 5, lettera a), 5, lettera e) e 8, paragrafo 1, congiuntamente all'Allegato IV, punto a), della Direttiva.

La Commissione ritiene che Malta non abbia dimostrato che siano soddisfatte le condizioni di applicazione della deroga stabilite all'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva. In primo luogo, Malta non dimostra l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, come richiesto dalla parte iniziale dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva. In secondo luogo, il regime derogatorio di Malta non fornisce alcuna motivazione in merito all'asserita assenza di altre soluzioni soddisfacenti. In terzo luogo, Malta non ha dimostrato che l'attività autorizzata costituisce uno degli «impieghi misurati» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva. In quarto luogo, Malta non dimostra di soddisfare il requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva, ai sensi del quale la deroga riguarda solo «piccole quantità» di uccelli. In quinto luogo, Malta non ha dimostrato che l'autorizzazione è concessa «in condizioni rigidamente controllate» come richiesto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva.

⁽¹⁾ GU L 20, pag. 7.

Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 da Alexios Anagnostakis avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 settembre 2015, nella causa T-450/12, Anagnostakis/Commissione

(Causa C-589/15 P)

(2016/C 007/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alexios Anagnostakis (rappresentante: A. Anagnostakis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea